

Regolamento dell'alambicco Patriziale di Bedigliora



Bedigliora, 26 marzo 2015
**Regolamento dell'alambicco
Patriziale di Bedigliora**
del 26 marzo 2015

Art. 1. - Denominazione

Sotto la denominazione **Distilleria Patriziale di Bedigliora**, il Patriziato di Bedigliora ha realizzato per i viticoltori del paese e dei dintorni, un impianto per la distillazione di vinacce d'uva, di frutta a granelli come conformemente alle precise disposizioni della Regia Federale degli alcool di Berna.

Art. 2 - Sede

La distilleria ha sede sul mappale N. 307 di proprietà del Comune di Bedigliora, in zona nucleo.

Art. 3 - Distillatore responsabile

- I membri del Patriziato di Bedigliora sono responsabili di fronte alla Regia Federale degli Alcool.

Art. 4 - Compiti del produttore

Il Pproduttore deve essere in possesso della dichiarazione di produzione, al momento della presa in consegna dell'alambicco, e deve conservarla nel locale fino al termine della distillazione.

Art. 5 - Utilizzo

- Prima di utilizzare l'alambicco, è fatto obbligo al Produttore di annunciarsi al distillatore responsabile, e farsi istruire in modo dettagliato sul funzionamento dell'alambicco.
- Alla fine dell'utilizzo dell'alambicco la chiave deve essere riconsegnata al distillatore responsabile.

Art. 6 - Orario

- Si può procedere alla distillazione durante tutti i giorni **feriali**, a partire dal mese di novembre fino al mese di febbraio, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, previo accordo con il distillatore responsabile.
- Possono essere ammesse delle eccezioni.

Art. 7 - Sicurezza

- Per assicurare la massima sicurezza nell'uso dell'alambicco è richiesto di:
 - Sorvegliare costantemente l'impianto ed evitare qualsiasi manomissione.

- Usare la massima prudenza onde evitare eventuali incendi.
- I membri del Patriziato possono in ogni momento accedere al locale di distillazione per un controllo sull'uso corretto dell'impianto.

Art. 8 - Responsabilità

- Il Produttore è tenuto a risarcire qualsiasi danno arrecato volontariamente o per negligenza agli impianti, alle infrastrutture ed ai suppellettili del locale.
- Il Municipio non si assume alcuna responsabilità in caso di infortunio dovuto all'uso dell'impianto di distillazione.

Art. 9 - Pulizia

Al termine della distillazione, ogni Produttore è tenuto a:

- Pulire accuratamente l'alambicco come pure il locale.
- Sgomberare le vinacce depositate all'esterno.

Art. 10 - Tariffe

Il Patriziato stabilisce tramite ordinanza, le tariffe d'uso degli impianti. Le stesse sono fissate come segue:

- fr. 10.-- per lambiccata per i patrizi e franchi 20 per i non patrizi.

Art. 11 - Disposizioni finali

- Fanno parte integrante del presente regolamento le leggi ed i decreti della Regia Federale degli alcool.

- Il presente Regolamento è stato approvato dall'assemblea patriziale il 26 marzo 2015.

La sua entrata in vigore è immediata, e con la stessa è abrogato qualsiasi regolamento precedentemente approvato.


Per il Patriziato

Il Presidente

la Segretaria:

Lorenzetti Fabio

Mariagiovanna Grignola



Per riservezioni rivolgersi a:
Lorenzetti Fabio 079 682 94 28